

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4828

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 17 marzo 2004 (v. stampato Senato n. 2791)*

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

**(BOSSI)**

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

**(BUTTIGLIONE)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

**(STANCA)**

E CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

**(PRESTIGIACOMO)**

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia,  
in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 17 marzo 2004*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Oggetto).*

1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

## ART. 2.

*(Membro del Parlamento europeo).*

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al titolo, le parole: « rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

*b)* all'articolo 1, primo comma, le parole: « I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

*c)* all'articolo 2, quarto comma, la parola: « rappresentanti » è sostituita dalla seguente: « membri »;

*d)* all'articolo 4, primo comma, le parole: « rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membro del Parlamento europeo spettante all'Italia »;

*e)* all'articolo 6:

1) al primo comma, alinea, le parole: « rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle se-

guenti: « membro del Parlamento europeo spettante all'Italia »;

2) al secondo comma, le parole: « il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « il membro del Parlamento europeo »;

3) al terzo comma, le parole: « il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « il membro del Parlamento europeo »;

4) al quarto comma, le parole: « Il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « Il membro del Parlamento europeo »;

5) al sesto comma, le parole: « ai rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « ai membri »;

f) all'articolo 7, primo comma, le parole: « rappresentanti italiani al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: « dei rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri »;

h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: « ai rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « ai candidati »;

i) all'articolo 40, primo comma, le parole: « dei rappresentanti al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

l) all'articolo 41, primo comma, le parole: « Il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « Il candidato »;

m) all'articolo 44, primo comma, le parole: « di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, »;

n) all'articolo 49, primo comma, le parole: « dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di » sono sostituite dalle

seguenti: « dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad »;

*o)* all'articolo 51, primo comma, le parole: « rappresentanti italiani al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, »;

*p)* all'articolo 52:

1) al primo comma, le parole: « rappresentanti al » sono sostituite dalle seguenti: « membri del »;

2) al secondo comma, la parola: « rappresentanti » è sostituita dalla seguente: « membri »;

*q)* all'articolo 55, primo comma, le parole: « rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ».

2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il titolo è sostituito dal seguente: « Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

*b)* all'articolo 1, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

*c)* all'articolo 2, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo »;

*d)* all'articolo 3, primo comma:

1) al primo periodo, le parole: « I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « I membri del Parlamento europeo »;

2) al secondo periodo, le parole: « Agli stessi rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « Agli stessi membri »;

e) all'articolo 4, primo comma, le parole: « Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, »;

f) all'articolo 5, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ».

3. Il riferimento ai « rappresentanti italiani al Parlamento europeo », contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia », ove compatibili.

### ART. 3.

#### *(Incompatibilità).*

1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

a) membro della Commissione delle Comunità europee;

b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

e) mediatore delle Comunità europee;

f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

g) membro del Comitato delle Regioni;

h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea ».

2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

a) con l'ufficio di deputato o di senatore;

b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro ».

3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ».

#### ART. 4.

(*Efficacia*).

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,30



\*14PDL0057880\*